

VERBALE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO DEL
31 MARZO 2020

Addi 31 marzo 2020, alle ore 18,30, sono presenti i Consiglieri Avv.ti Antonio Barra (Presidente), Antonio Famiglietti (Vice Presidente), Valentina Amelio (Segretario), Carlo Frasca (Tesoriere), Tommaso Fabiano, Giovannangelo De Giovanni, Raffaele Tecce, Anna Argenio, Maria Carmela Picariello, Modestino Prisco, Paola Albano, Rosa Barletta, Francesco Castellano, Ennio Napolillo, Carmine Freda, Nello Pizza, Maria Rita Martucci, Amato Rizzo

Sul punto n.1 dell'OdG), il Consiglio, riunitosi in videoconferenza in via straordinaria,

Rilevato

- che il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica Covid-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, ha previsto misure di sostegno al lavoro pubblico e privato e a favore delle famiglie e delle imprese;

- che l'art. 44, comma 2, del citato decreto legge ha demandato ad uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di adottare, entro trenta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020, la definizione dei criteri di priorità e delle modalità di attribuzione dell'indennità, nonché l'eventuale quota del limite di spesa del *“Fondo per il reddito di ultima istanza”*, da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103

Considerato

- che, in attuazione dell'art. 44, comma 2, del decreto legge n. 18/2020, il decreto interministeriale firmato in data 28 marzo 2020 dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), all'art. 1, comma 1, ha individuato in 200 milioni di euro per l'anno 2020 la quota parte del limite di spesa del *“Fondo per il reddito di ultima istanza”* da destinare al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103;

- che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto interministeriale, il sostegno al predetto reddito, costituito da un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, è stato riconosciuto: a) ai

lavoratori che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, la cui attività sia stata limitata da provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; b) ai lavoratori che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero - professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

- che, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale, per cessazione dell'attività si intende la chiusura della partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, mentre per riduzione o sospensione dell'attività lavorativa si intende la comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019;

Ritenuto

- in via preliminare, che l'importo dell'indennità prevista dal decreto interministeriale per ciascun lavoratore autonomo e professionista, stante la sua esiguità ed ancor più le limitazioni soggettive, tradisce le finalità della normativa, traducendosi in una mortificante "elemosina" lesiva della dignità umana e professionale degli stessi;

- che appare priva di alcun fondamento logico - giuridico ed è, quindi, palesemente illegittima la disposizione di cui all'art. 1, comma 3 (secondo capoverso) del decreto interministeriale, secondo la quale l'indennità è corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all'anno 2019;

- che detta illegittimità si fonda sul fatto che l'indennità è sì erogata, ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale, dagli enti di previdenza (previa verifica della regolarità delle domande presentate dai lavoratori autonomi e dai professionisti), ma il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del successivo art. 5, *"provvede mensilmente al rimborso degli oneri sostenuti degli enti di previdenza sulla base di apposita rendicontazione"*;

- che, quindi, l'indennità da erogarsi ai lavoratori autonomi e ai professionisti si connota quale una mera anticipazione rispetto ad una misura economica adottata in un periodo emergenziale, il cui onere è stato previsto (sempre dall'art. 5) esclusivamente *"a valere sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali"*;

- che, conseguentemente, non è dato comprendere per quale ragione un contributo erogato dallo Stato - allo scopo di "soccorrere" i lavoratori autonomi e i professionisti in un periodo di grave crisi economica dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - sia condizionato alla regolarità del versamento dei contributi agli enti di previdenza privati; circostanza, questa, che

penalizza anche i giovani professionisti che si sono iscritti alle casse previdenziali private, e quindi agli albi professionali nell'anno 2019 e nella prima parte dell'anno 2020;

- che, peraltro, appare irragionevole e ingiusto “negare” l'erogazione dell'indennità in favore di quei lavoratori autonomi e di quei professionisti che, versando già in condizioni di difficoltà, non siano riusciti ad adempiere al pagamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2019;
- che ugualmente priva di alcun fondamento logico - giuridico è la previsione contenuta nell'art. 1, comma 2, del decreto interministeriale (che subordina il diritto all'indennità al mancato superamento di determinati limiti reddituali riferiti all'anno di imposta 2018), dal momento che l'erogazione dell'indennità è connessa alla generalizzata situazione di crisi e di ristrettezza economica (dovuta all'emergenza epidemiologica in atto) in cui versano tutti i lavoratori autonomi e tutti i professionisti e non può parametrarsi ai ricavi e ai compensi percepiti nell'anno di imposta 2018;
- che si appalesa, inoltre, incongrua la disposizione di cui all'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale, secondo la quale gli enti di previdenza obbligatoria procedono per gli iscritti alla verifica dei requisiti e provvedono all'erogazione dell'indennità in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte;
- che, infatti, è fin troppo facile prevedere che, in considerazione della limitata somma destinata al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti, tale modalità di erogazione dell'indennità (se confermata nel testo definitivo del decreto interministeriale) “scatenerebbe” una vera e propria “corsa” alla presentazione delle domande (definita nella nota dell'OCF n. 49 del 29.3.2020 quale “*sorta di gara tra disperati delle varie professioni?*”), con conseguenti ingiustizie sostanziali prive di giustificazione ed inevitabili disservizi informatici;
- che sembra, altresì, inadeguata la somma di 200 milioni di euro destinata al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti, così come modesta è la somma di 600 euro (per il solo mese di marzo 2020) prevista in favore di ciascuno di essi (sempre che sussistano i requisiti richiesti per essere ammessi al beneficio);
- che, al fine di rendere efficace la misura di sostegno in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti, si rende, pertanto, necessario che, nel testo definitivo del decreto interministeriale, venga aumentata la previsione del limite di spesa di cui all'art. 1, comma 1, del decreto medesimo (individuato, come già detto, nell'esigua somma di 200 milioni di euro), ovvero che vengano disposte altre misure di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti che

prescindano dall'iniquo "Fondo per il reddito di ultima istanza" istituito dall'art. 44 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.

Tutto ciò premesso

il Consiglio, all'unanimità,

delibera

di chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro della Giustizia, ognuno per quanto di propria competenza:

- di emendare il decreto interministeriale di cui in premessa eliminando la disposizione di cui all'art. 1, comma 3, secondo capoverso (che subordina il diritto all'erogazione dell'indennità alla regolarità contributiva con riferimento all'anno 2019) e prevedendo che essa venga corrisposta anche a quelle fasce di lavoratori autonomi e di professionisti, non in regola, che si trovino già in una situazione di crisi che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 non potrà che aggravare in modo ancor più drammatico, nonché ai giovani professionisti iscritti alle casse previdenziali private e, quindi, agli albi professionali nell'anno 2019 e nella prima parte dell'anno 2020;
- di emendare il decreto interministeriale *de quo* eliminando la disposizione di cui all'art. 1, comma 2 (che subordina l'erogazione dell'indennità al mancato superamento di determinati limiti reddituali riferiti all'anno di imposta 2018) e prevedendo che l'indennità venga corrisposta a tutti i lavoratori autonomi e a tutti i professionisti indipendentemente dai ricavi e dai compensi percepiti nell'anno di imposta 2018;
- di emendare il predetto decreto interministeriale eliminando la disposizione di cui all'art. 3, comma 6 (in base alla quale l'erogazione dell'indennità dovrebbe avvenire in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte) e prevedendo, invece, modalità di selezione e ripartizione delle priorità sulla base di presupposti sostanziali;
- di aumentare la quota parte del limite di spesa di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto interministeriale (individuata in 200 milioni di euro), destinata al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103, in modo da consentire l'erogazione dell'indennità in misura maggiore oltre che per i mesi successivi a marzo 2020;

- di prevedere, in ogni caso, ulteriori misure di sostegno al reddito delle predette categorie di lavoratori, anche di natura fiscale, come già richieste per gli Avvocati dalle relative rappresentanze nazionali (OCF e CNF).

Sui punti 2) e 3) dell'OdG il Consiglio approva tutte le attività sin ora poste in essere

Su punto 4) dell'OdG il Consiglio delibera di istituire la commissione che si adoperi ad individuare misure idonee a favore degli avvocati gravati dall'emergenza Covid-19 . La commissione sarà composta da tre consiglieri individuati negli avvocati Raffaele Tecce, Ennio Napolillo, Paola Albano.

Alle ore 20, 40 la seduta è terminata, letto il verbale, viene approvato. Del che è verbale.

Il consigliere Segretario
f.to Avv. Valentina Amelio



Il Presidente
f.to Avv. Antonio Barra